

## LE NOVITÀ DEL “DECRETO CRESCITA”

### MAXI AMMORTAMENTO – Art. 1

È reintrodotta il c.d. “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019** (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.

Il Decreto introduce una **limitazione** prevedendo che la maggiorazione del costo **non è applicabile** sulla parte di investimenti complessivi **superiori a € 2,5 milioni**.

Sono **esclusi** dall’agevolazione i **veicoli a deducibilità limitata** di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i **veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** ex lett. b-bis) e quelli **esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico** di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l’esclusione dal beneficio riguarda l’intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

È confermata l’applicazione delle disposizioni dell’art. 1, commi 93 e 97, Finanziaria 2016 e pertanto il “maxi ammortamento”:

- **non spetta** per gli investimenti in:
  - beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un **coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%**;
  - **fabbricati e costruzioni**;
  - **specifici beni ricompresi nei gruppi V** (per le industrie manifatturiere alimentari), **XVII** (per le industrie dell’energia, gas e acqua) e **XVIII** (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
  - **è irrilevante ai fini dell’applicazione degli studi di settore, ora ISA.**

### TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI – Art. 2

È rivista la tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevedendo la soppressione della disciplina contenuta nell’art. 1, commi da 28 a 34, Finanziaria 2019.

Le nuove disposizioni prevedono l’applicazione di un’aliquota **IRES ridotta** al reddito d’impresa **fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve**, diverse da quelle di utili non disponibili, nei **limiti dell’incremento del patrimonio netto**, così determinata.

Anno	Aliquota
2019	22,5%
2020	21,5%
2021	21%
dal 2022	20,5%

A tal fine va considerato che:

- si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.

Rilevano gli **utili realizzati a decorrere dal 2018** e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

· l'incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra:

- il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d'imposta precedenti;

- il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio).

La parte degli utili accantonati a riserva che **eccede il reddito complessivo netto** è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo.

Per le **società trasparenti** ex art. 115, TUIR l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli **imprenditori individuali** e delle **snc / sas in contabilità ordinaria** (non è riproposta l'applicazione dell'agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).

L'agevolazione sopra esaminata è **cumulabile con altri benefici** eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e con quelli di cui all'art. 6, DPR n. 601/73 (IRES al 12% a favore degli enti con personalità giuridica).

Si rammenta che l'abrogazione del citato art. 6 disposta dalla Finanziaria 2019, per effetto di quanto previsto dal DL n. 135/2018, Decreto c.d. "Semplificazioni" è **subordinata all'adozione di successivi provvedimenti legislativi** che individuano misure di favore, compatibili con il diritto UE, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, nel rispetto dei principi di solidarietà e Sussidiarietà.

### DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI – Art. 3

È previsto l'aumento della **deducibilità** dal reddito d'impresa / lavoro autonomo **dell'IMU relativa agli immobili strumentali** (attualmente fissata nella misura del 40%) nelle seguenti misure:

Anno	Deducibilità
2019	50%
2020	60%
2021	60%
dal 2022	70%

### PATENT BOX – Art. 4

A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1.5.2019 (in generale, dal 2019) i soggetti titolari di reddito d'impresa che optano per il regime della c.d. "Patent box" di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, DL n. 190/2014 possono **scegliere di determinare il reddito agevolabile**, in alternativa alla presentazione dell'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter DPR n. 600/73 (ruling), **direttamente nel mod. REDDITI / IRAP** relativo al periodo d'imposta in cui viene esercitata l'opzione e in quello relativo ai 2 periodi d'imposta successivi, mediante **una variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo**.

A tal fine il soggetto interessato dovrà indicare le **necessarie informazioni** “*in idonea documentazione*” così come previsto dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

La nuova disciplina è applicabile anche nel caso in cui **sia in corso la procedura** di cui al citato art. 31-ter a condizione che **non sia stato concluso il relativo accordo**, previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate della volontà di rinuncia alla procedura stessa.

In tal caso la somma delle variazioni in diminuzione relative ai periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione è ripartita in 3 quote annuali di pari importo e indicata nel mod. REDDITI / IRAP relativo al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e in quello relativo ai 2 periodi d’imposta successivi.

In caso di **rettifica del reddito agevolato** la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato) **non è applicabile** se, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

La suddetta sanzione **non è applicabile** anche in caso di presentazione di una **dichiarazione integrativa** ex art. 2, comma 8, DPR n. 322/98:

- in cui va specificato il possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto dell’integrazione;
- prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo.

#### **INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI – Art. 5, commi 1 e 2**

È modificata la disciplina di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, in base alla quale il reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo (in precedenza l’agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente / autonomo) prodotti in Italia da lavoratori che ivi **trasferiscono la residenza, a partire dal 2020, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30%** (in precedenza 50%) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.

Relativamente al regime in esame va evidenziato che:

- la percentuale del 30% è **ridotta al 10%** per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia;
- è applicabile anche ai predetti soggetti che **avviano un’attività d’impresa in Italia** a partire dall’1.1.2020.

Con l’aggiunta del comma 3-bis al citato art. 16, quanto sopra è applicabile per **ulteriori 5 periodi d’imposta**:

- ai lavoratori con **almeno 1 figlio minorenni** o a carico, anche in affido preadottivo;
- anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo **limitatamente al 50%** del relativo ammontare.

Per i lavoratori con **almeno 3 figli minorenni** o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo **limitatamente al 10%** del loro ammontare.

---



### CITTADINI ITALIANI NON ISCRITTI ALL'AIRE

È infine previsto che i cittadini italiani non iscritti all'AIRE che rientrano in Italia:

- **dall'1.1.2020** possono applicare il regime di cui al citato art. 16 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia;
- **entro il 31.12.2019** possono applicare, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d'imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 16 "nel testo vigente al 31.12.2018" a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.

### RIENTRO RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO – Art. 5, commi 4 e 5

Come noto, ai sensi dell'art. 44, Legge n. 78/2010 ai docenti e ricercatori:

- in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- **non occasionalmente residenti all'estero;**
- che **hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero** presso centri di ricerca pubblici / privati o Università per almeno 2 anni continuativi per svolgere la propria attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale;

è riconosciuta l'**esclusione del 90% degli emolumenti percepiti dalla formazione del reddito** di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF nonché dalla formazione del **valore della produzione** ai fini IRAP.

A seguito della modifica del comma 3 del citato art. 44 l'agevolazione è applicabile nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diventa **residente in Italia e nei 5 successivi** (in precedenza 3).

Con l'aggiunta del comma 3-bis è previsto che l'agevolazione in esame è applicabile nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia nonché:

- **nei 7 periodi d'imposta successivi** nel caso di docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo e nel caso in cui gli stessi diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento. L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli anche in comproprietà;
- **nei 10 periodi d'imposta successivi** nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni a carico, anche in affidato preadottivo;
- **nei 12 periodi d'imposta successivi** nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni a carico, anche in affidato preadottivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili ai soggetti che **trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020**.

### DOCENTI / RICERCATORI NON ISCRITTI ALL'AIRE

È infine previsto che i docenti / ricercatori non iscritti all'AIRE che rientrano in Italia:

- **dall'1.1.2020** possono applicare il regime di cui al citato art. 44 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia;
  - **entro il 31.12.2019** possono applicare, con riferimento ai periodi d'imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado di giudizio nonché per i periodi d'imposta ancora accertabili, il regime di cui al citato art. 44 "nel testo vigente al 31.12.2018" a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia.
-

### **MODIFICHE REGIME FORFETARIO – Art. 6**

Con la modifica del comma 69 dell'art. 1, Legge n. 190/2014 i contribuenti forfetari che si avvalgono di **dipendenti e collaboratori** sono **tenuti ad operare le ritenute alla fonte** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.

La previsione in esame, in deroga all'art. 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), è **applicabile dall'1.1.2019**.

I "nuovi" sostituti d'imposta devono **trattenere in 3 rate di pari importo** l'ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini di cui all'art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).

Con la modifica del comma 21 dell'art. 1, Finanziaria 2019, l'obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui ai citati artt. 23 e 24 è esteso anche agli **imprenditori individuali / lavoratori autonomi** che applicheranno la c.d. "flat tax", ossia che:

- nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, **compresi tra € 65.001 e € 100.000**, ragguagliati ad anno;
- dal 2020 **applicano al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari l'imposta sostitutiva** dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP **pari al 20%**.

### **INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA – Art. 7**

È applicabile, fino al 31.12.2021, **l'imposta di registro / ipotecaria / catastale in misura fissa pari a € 200** ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all'alienazione degli stessi.

In mancanza delle suddette condizioni sono applicabili le imposta di registro / ipocatastali nella misura ordinaria, la sanzione pari al 30% delle stesse e gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

### **SISMA BONUS – Art. 8**

Con la modifica dell'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, in materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità è previsto che in caso di interventi realizzati:

- nei Comuni inclusi nelle **zone a rischio sismico 1, 2 e 3** (in precedenza limitata alla sola zona 1);
  - mediante **demolizione e ricostruzione** di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell'immobile, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori;
- spettano (all'acquirente dell'unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:
- **a 1 classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%);
  - **a 2 classi di rischio inferiori** (detrazione dell'85%);
- e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.
-

## INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO – Art. 10

Con l'aggiunta del **comma 3.1** all'art. 14, DL n. 63/2013, in materia di interventi di riqualificazione energetica, e del **comma 1-octies** all'art. 16, DL n. 63/2013 relativo agli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, è previsto che il soggetto avente diritto alle relative detrazioni, **in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse**, può **optare per un contributo di pari importo**:

- **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi **sotto forma di sconto** sul corrispettivo dovuto;
- **rimborsato allo stesso sotto forma di credito d'imposta** utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 in 5 quote annuali di pari importo.

Non operano i limiti:

- di compensazione pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

## FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO – Art. 12

È prevista l'**estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica** anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.

Restano fermi in ogni caso, anche per le operazioni con San Marino, gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni (soggetti forfetari / minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all'invio dei dati al STS).

A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l'emanazione delle specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI – Art. 13

Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, **le vendite a distanza di beni importati / nell'UE**, deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:

- denominazione, residenza / domicilio, indirizzo di posta elettronica;
- numero totale delle unità vendute in Italia;
- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita / prezzo medio di vendita.

Il primo invio dei dati va effettuato nel mese di luglio 2019.

Il soggetto in esame assume la qualifica di **debitore d'imposta** per le vendite a distanza per le quali **non ha trasmesso / trasmesso in modo incompleto** i suddetti dati se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Le nuove disposizioni sono applicabili fino al 31.12.2020.

È previsto inoltre che l'efficacia della presunzione di cui all'art. 11-bis, commi da 11 a 15, DL n. 135/2018 di cessione di beni ai fini IVA nei confronti dei soggetti passivi che, mediante l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, facilitano le cessioni / vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop:

- importati di valore intrinseco non superiore a € 150;
- effettuate nell'UE da un soggetto passivo ivi non stabilito a persone non soggetti passivi;

è differita all'1.1.2021.

Per le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop di cui al citato art. 11-bis, effettuate nel periodo 13.2 – 1.5.2019 l'invio dei relativi dati va effettuato nel mese di luglio.

#### **DECOMERCIALIZZAZIONE PROVENTI ASSOCIAZIONI CON FINI ASSISTENZIALI – Art. 14**

Con la modifica del comma 3 dell'art. 148, TUIR è prevista l'**estensione** alle **associazioni con fini assistenziali** del **regime di “decommercializzazione”** dei proventi derivanti dalle attività poste in essere in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei propri associati.

#### **ESTENSIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE REGIONALI / ENTI LOCALI – Art. 15**

Gli Enti territoriali (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni), possono **disporre l'esclusione delle sanzioni** relative alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, **notificati dal 2000 al 2017** dagli enti / concessionari della riscossione di cui all'art. 53, D.Lgs. n. 446/97. Trattasi, di fatto, **dell'estensione della “rottamazione-ter” alle entrate locali**. In particolare, tali Enti:

- entro il 30.6 (60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto) possono stabilire, *“con le forme prevista dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse”*, l'esclusione delle sanzioni dalle predette entrate, prevedendo:
  - numero di rate e relativa scadenza (non oltre il 30.9.2021);
  - modalità di accesso alla definizione agevolata da parte del debitore;
  - termini per presentare l'istanza di definizione;
  - termine entro il quale devono trasmettere ai debitori la comunicazione contenente l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata e delle singole rate con la relativa scadenza;
- entro 30 giorni devono dare notizia dell'adozione dell'atto (esclusione delle sanzioni) mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

Con la presentazione dell'istanza i **termini di prescrizione / decadenza** relativi al recupero delle somme **sono sospesi**.

La definizione agevolata non produce effetti e i termini di prescrizione / decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza tornano a decorrere qualora il versamento (anche di una sola rata) non avvenga oppure sia insufficiente / tardivo. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **CREDITO D'IMPOSTA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Art. 16**

È precisato che la disposizione di cui all'art. 1, comma 924, Finanziaria 2018 che riconosce a favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta** pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di debito / credito **riguarda le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di imprese / lavoratori autonomi che di consumatori finali**.

Nel caso in cui le commissioni per i pagamenti relativi al carburante **non siano contabilizzate separatamente** rispetto a quelle relativi ad altri beni, il credito d'imposta in esame spetta per la sola **quota parte** delle commissioni calcolata in base al **rapporto tra volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo**.

#### **MODIFICHE “SABATINI-TER” – Art. 20**

In merito all'agevolazione c.d. “Sabatini - ter” è previsto:

- l'aumento a **€ 4 milioni** (in precedenza € 2 milioni) del **valore massimo concedibile** a ciascuna impresa;
  - l'erogazione del contributo sulla base delle **dichiarazioni prodotte dalle imprese** in merito all'investimento;
-

- l'**erogazione in un'unica soluzione** del contributo a fronte di finanziamenti non superiori a € 100.000 (anziché in 6 quote annuali).

### **SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE – Art. 21**

È previsto che il contributo in c/esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI, riconosciuto dall'agevolazione c.d. "Sabatini - ter", è **esteso anche alle micro / piccole / medie imprese costituite in forma societaria** impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento.

In particolare, per i suddetti soggetti il predetto contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al:

- **5%**, per le micro / piccole imprese;
- **3,575%**, per le medie imprese.

È demandato al MISE l'emanazione delle disposizioni attuative.

### **TEMPI DI PAGAMENTO TRA IMPRESE – Art. 22**

Con l'introduzione del **nuovo art. 7-ter** al D.Lgs. n. 231/2002 (attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE in materia di lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), è disposto l'obbligo per le società di indicare nel proprio bilancio sociale i **tempi medi di pagamento** delle transazioni effettuate durante l'anno "*individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati*".

Le società devono, inoltre, riportare nel proprio bilancio sociale:

- le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni in esame;
- le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

### **SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE (SIS) – Art. 27**

Con la modifica dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 58/98 è prevista l'introduzione delle **Società di investimento semplice (SIS)**.

In particolare, per tali società, costituite in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (SICAF) è previsto:

- la gestione diretta del patrimonio raccolto;
- l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, costituzione e di avvio dell'attività;
- il divieto di ricorrere alla leva finanziaria.

Le società inoltre devono avere un capitale sociale non inferiore a € 50.000 / patrimonio netto non eccedente € 25 milioni.

### **OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ / TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI – Art. 35**

Con la riscrittura dei commi da 125 a 129 dell'art. 1, Legge n. 124/2017 è "rivista" la disciplina dell'obbligo di pubblicità / trasparenza dei contributi pubblici, prevedendo che:

- **a partire dal 2018** i soggetti di cui all'art. 13, Legge n. 349/86 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale), i soggetti di cui all'art. 137, D.Lgs. n. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), le associazioni / ONLUS / fondazioni e le cooperative sociali svolgenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98, sono





tenuti **entro il 30.6 di ogni anno** (in precedenza 28.2) **a pubblicare sul proprio sito Internet**, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, agli stessi **effettivamente erogati** nell'esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e da soggetti di cui all'art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.);

· i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all'art. 2195, C.c. **pubblicano nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato** gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, **non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria**, agli stessi **effettivamente erogati** nell'esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, e da soggetti di cui al citato art. 2-bis.

I soggetti che redigono il **bilancio in forma abbreviata** e quelli comunque **non tenuti alla redazione della Nota integrativa** (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) **pubblicano** le suddette informazioni **entro il 30.6** di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

I predetti obblighi di pubblicazione:

· **a partire dall'1.1.2020**, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta una **sanzione pari all'1% degli importi ricevuti** con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo di pubblicazione (di fatto, il **mancato rispetto** degli obblighi in esame **nel 2019 non risulta sanzionato**). Trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione, è applicabile *"la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti"*:

· non **sono applicabili** nel caso in cui l'importo dei vantaggi economici effettivamente erogati **sia inferiore a € 10.000**.

Le cooperative sociali, oltre all'obbligo di pubblicazione in esame, sono tenute a pubblicare trimestralmente nel proprio sito Internet / portale digitale l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98.

È infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis **contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato** di cui all'art. 52, Legge n. 234/2012, la **registrazione** degli stessi nella Sezione "Trasparenza" ad opera del soggetto erogante **tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione** purché il soggetto beneficiario indichi l'esistenza degli aiuti *"oggetto di obbligo di pubblicazione"* nel predetto Registro:

· nella Nota integrativa;

ovvero, in mancanza

· nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

---